

## COMUNE DI GROTTAMMARE

### REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 29 marzo 2012  
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 47 del 31 ottobre 2012  
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 31 del 7 agosto 2020  
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 11 del 31 marzo 2022  
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 27 aprile 2023

#### INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Misura dell'imposta
- Art. 5 – Esenzioni
- Art. 6 - Versamento dell'imposta
- Art. 7 - Obblighi di dichiarazione
- Art. 8 – Interventi da finanziare
- Art. 9 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 10 - Sanzioni
- Art. 11 - Riscossione coattiva
- Art. 12 - Rimborsi
- Art. 13 – Contenzioso
- Art. 14 – Osservatorio permanente
- Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14.03.2011 n. 23 e ss.mm.

#### **Art. 2 - Istituzione e presupposto**

1. L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. L'imposta sarà applicata nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 27.07.2000 n. 212.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Grottammare, di cui al Titolo II della Legge regionale 11.07.2006 n. 9.

#### **Art. 3 - Soggetti passivi**

1. L'imposta é dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Grottammare, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno al comune di Grottammare, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

#### **Art. 4 - Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno é determinata per persona e per pernottamento fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, ed é commisurata alla tipologia delle strutture ricettive, come di

seguito specificato:

- Strutture Alberghiere (LR n. 9 del 11.7.2006 Titolo II Capo I - art 10 ):

- 4 stelle € 2,00;
- 3 stelle € 1,50;
- 2 stelle € 1,00;
- 1 stella € 1,00;

- Altre Strutture Ricettive (LR n. 9 del 11.7.2006 Titolo II Capo I - art 11, Capo II e Capo IV): € 1,00

2. abrogato

3. Il Comune di Grottammare comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

### Art. 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:

a) minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;

b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;

c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività e assistenza a gruppi organizzati.

d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente; l'applicazione di tale esenzione è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, di apposita autocertificazione, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

2. Sono altresì esclusi dal pagamento dell'Imposta di soggiorno le aree di sosta attrezzate come definite dalla LR n. 9 del 11.7.2006 Titolo II Capo III – art. 35.

### Art. 6 - Versamenti dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.

2. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Grottammare delle somme dovute dai soggetti passivi d'imposta al termine del loro soggiorno, entro il 15 settembre di ciascun anno solare, **tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Grottammare o le altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa in materia.**<sup>1</sup>

3. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

4. È fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli ospiti che hanno soggiornato nella struttura, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

### Art. 7 - Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Grottammare sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni.

2. **I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dichiarare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, tutti gli elementi relativi all'imposta di soggiorno dovuta.**<sup>2</sup>

3. Abrogato

4. Abrogato

### Art. 8 - Interventi da finanziare

1. La destinazione del gettito d'imposta, è finalizzata al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

2. In particolare, il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

<sup>1</sup> Comma modificato dalla Delibera di C.C. n. 19 del 27.04.2023

<sup>2</sup> Comma modificato dalla Delibera di C.C. n. 19 del 27.04.2023

## **Art. 9 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo sulla corretta applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 7 del presente regolamento.
2. Il controllo é effettuato utilizzando vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione fiscale, nonché avvalendosi delle informazioni detenute anche da altre pubbliche amministrazioni, a norma delle legge vigenti.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti l'imposta applicata, i versamenti effettuati al Comune e le dichiarazioni rese;
  - b) inviare ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 158 a 168 della Legge 27.12.2006 n.296, nonché le sanzioni indicate nell'articolo 4 comma 1-ter del d.lgs. 23/2011.
5. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati ai soggetti indicati dalla normativa vigente, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

## **Art. 10 - Sanzioni**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base della normativa vigente.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Abrogato
4. Per la violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento da parte dei gestori delle strutture ricettive, si applica, salvo diversa disposizione, la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

## **Art. 11 - Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

## **Art. 12 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, previa richiesta da inoltrare al Servizio Tributi.

## **Art. 13 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Art. 14 - Tavolo del Turismo**

1. E' istituito un Tavolo del Turismo composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.

### **Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie**

1. La misura dell'imposta si intende prorogata di anno in anno, in mancanza di deliberazioni di variazione adottate nei termini. Il presente regolamento è, altresì, pubblicato sul sito informatico del Comune.
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in particolare l'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 23/2011, e/o con ulteriori provvedimenti normativi in materia.